

di glifosato e dei suoi metaboliti nella popolazione in generale — non solo nell'urina ma anche nel latte materno;

alcuni Paesi hanno già rinunciato all'uso del glifosato. In Danimarca l'uso dei glifosati è vietato già dal 2003. In Francia la ministra francese dell'Ecologia Ségolène Royal ha vietato l'uso dell'erbicida più famoso al mondo nei giardini privati e nelle aree verdi pubbliche;

in Italia, ancora, gli erbicidi sono acquistabili anche da clienti privati. Ciò è allarmante, considerati i succitati rischi derivanti da un loro utilizzo non professionale. Molte aziende tedesche (gruppo Rewe), ma anche centri di *bricolage* e catene di supermercati svizzeri (Coop e Migros) hanno deciso di non vendere più glifosati e prodotti che li contengono, a tutela dei clienti privati;

inoltre alcuni comuni italiani usano ancora erbicidi ai margini di strade e piazze. Anche in questi casi il glifosato può contaminare i passanti ovvero le persone prive di un'adeguata protezione —:

se il Governo, alla luce di quanto esposto in premessa non intenda assumere iniziative per:

a) vietare l'uso del glifosato e di prodotti contenenti glifosato su tutte le aree pubbliche e da parte di strutture pubbliche (società, associazioni, comuni, istituti di ricerca e altro);

b) far sì che il glifosato e i prodotti contenenti glifosato non possano essere venduti a clienti privati e utenti non professionali, né possano essere da essi utilizzati. (4-10012)

GIORGIA MELONI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la laguna di Orbetello è una laguna costiera della Toscana, la cui estensione è di circa 27 chilometri quadrati;

la laguna è un ambiente ad alto rischio a causa dello scarso apporto di acqua dal mare e dell'immissione di scarichi ricchi di nitrati e di sali di potassio, provenienti dalle colture agricole, che hanno determinato il proliferare delle alghe, e il conseguente impoverimento di ossigeno;

per consentire la protezione della laguna sono stati emanati numerosi provvedimenti di legge ed è stato istituito un apposito commissario del Governo;

oggi parte della laguna di Ponente è protetta nell'Oasi del WWF della riserva naturale Laguna di Orbetello di Ponente e del bosco di Patanella, e sull'area insiste anche la riserva naturale Laguna di Orbetello, in gestione alla provincia di Grosseto e la zona di protezione speciale (ZPS) «Laguna di Orbetello»;

la regione Toscana ha affidato ad ARPAT l'attività di monitoraggio sulla Laguna, e il bollettino del mese di giugno 2015 emesso da tale ente ha evidenziato la mancanza per l'intero mese dell'introduzione di acque fresche dalle idrovore, per motivi tecnici, fatto che ha determinato un innalzamento della temperatura dell'acqua lagunare non mitigato dall'apporto di acque esterne;

la laguna è una zona umida di importanza internazionale secondo la Convenzione di Ramsar, al cui interno nidificano o transitano di passaggio molte specie di uccelli, fra i quali si ricordano il cavaliere d'Italia, il fenicottero rosa, l'airone bianco maggiore, il falco pescatore, la spatola, l'avocetta, il cormorano e varie specie di anatre;

è di pochi giorni fa la notizia di una estesa moria di pesci nella laguna, con migliaia di esemplari di Orata, allevati nelle acque dello stagno lagunare, che hanno cominciato a morire a causa di un *mix* di temperature delle acque interne elevate, di temperature marine dell'acqua in entrata nella Laguna anch'esse elevate e di una carenza di ossigeno dovuta ad alcuni fenomeni distrofici (fermentazione

delle alghe) che hanno caratterizzato soprattutto lo specchio di Levante, quello dove attualmente non è funzionante il nuovo programma istituzionale di intervento;

la laguna di Orbetello è un'importante realtà economica della zona, e alcuni giornali riportano la notizia che si sarebbe già realizzato un danno economico di oltre dieci milioni di euro —:

se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, intendano assumere in merito. (4-10020)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

*Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

le sentenze della Corte di Cassazione 14225 e 14226 pubblicate l'8 luglio 2015 escludono l'applicabilità dell'esenzione ICI ad una scuola pubblica paritaria non lucrativa in ragione della presunta natura commerciale delle modalità con la quale la medesima svolge le sue pubbliche funzioni;

pur vedendosi in materia ICI per avvisi di liquidazioni afferenti agli anni 2004-2009, la Corte ha scelto di utilizzare, a fini della motivazione della decisione, la normativa intervenuta nel 2012 da parte del Governo Monti per superare i sollevati dubbi di non conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato della disciplina delle esenzioni in materia di imposta comunale sugli immobili;

la Corte fa menzione dell'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 che aveva esteso l'esenzione limitatamente alle attività, seppure fiscalmente commerciali,

ma svolte con modalità non commerciali. Il richiamo normativo è però, ad avviso degli interpellanti, del tutto incompleto: manca, ed è grave, il decreto ministeriale n. 200 del 2012. Il quale ha descritto con efficacia e nei dettagli quando un'attività didattica anche di natura fiscalmente commerciale è svolta con modalità non commerciali;

l'articolo 4 del citato decreto dispone infatti che «Lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se:

a) l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;

b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale, docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio;

c) l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso;

inoltre, nel modello di istruzioni delle dichiarazioni dei redditi derivanti da attività fiscalmente commerciali degli enti non commerciali, si fa riferimento con chiarezza mediante il rinvio all'indirizzo web <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it> alla determinazione del costo medio studente (che non è ancora il costo standard, ma ne è il progenitore) per stabilire la modalità non commerciali dell'attività didattica. In sostanza, si stabilisce che se il corrispettivo medio è inferiore o uguale al costo medio per studente significa che l'attività didattica è svolta con modalità non commerciali e quindi non è assoggettabile ad imposizione IMU;

di tutto questo apparato normativa non vi è traccia nelle motivazioni della Corte di cassazione. Si è saltato a piè pari